



Sentenza della Corte nella causa C-482/24 P | Global 8 Airlines/Commissione

Comunicato stampa n. 143/26

Lussemburgo, 8 ottobre 2026

Misure restrittive: l'inserimento, da parte della Commissione, di aeromobili in un elenco di divieto di volo costituisce un atto che può essere impugnato dinanzi al giudice dell'Unione

Un atto della Commissione può, a seconda dei casi, alla luce della sua sostanza e dell'intenzione del suo autore, essere oggetto di un ricorso di annullamento, anche se tale istituzione non dovesse disporre dei poteri necessari per la sua adozione.

Nell'ambito delle misure restrittive adottate a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione europea ha vietato, in particolare, a taluni aeromobili collegati a persone o enti russi di atterrare, decollare o sorvolare il suo territorio.

La Global 8 Airlines, una compagnia aerea kirghisa, ha acquistato due aeromobili da una società russa. Dopo il rigetto da parte di Eurocontrol ¹ di un piano di volo relativo a uno di essi, la compagnia ha appreso che i due aerei comparivano in un elenco di aeromobili soggetti ad un divieto di volo, trasmesso a Eurocontrol dalla Commissione europea.

La Global 8 Airlines ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione relativa all'inserimento dei suoi aeromobili in tale elenco. Nell'aprile 2024 il Tribunale ha respinto, con ordinanza ², il suo ricorso in quanto irricevibile, giudicando che tale decisione non costituiva un atto impugnabile con un ricorso di annullamento.

Investita di un'impugnazione, **la Corte annulla l'ordinanza del Tribunale.**

Essa ricorda che qualsiasi atto di un'istituzione dell'Unione diretto a produrre effetti giuridici vincolanti può essere oggetto di un ricorso di annullamento, indipendentemente dalla sua forma. Per stabilire se ciò avvenga nel caso in esame occorre, in particolare, esaminare in concreto il contenuto dell'atto. Orbene, il Tribunale non ha proceduto a un'analisi del genere e non ha chiesto alla Commissione di produrre la decisione controversa. La Corte rileva altresì che gli elementi del fascicolo mostrano **il ruolo preponderante svolto dalla Commissione nell'inserimento dei due aeromobili tra gli aeromobili soggetti ad un divieto di volo.**

La Corte precisa altresì che l'impugnabilità di un atto deve essere valutata oggettivamente, in funzione della sua sostanza. La questione se tale atto incida sugli interessi del ricorrente modificando in modo qualificato la sua situazione giuridica rientra in un esame distinto relativo alla legittimazione ad agire del ricorrente alla luce delle condizioni previste all'articolo 263, quarto comma, TFUE.

La Corte respinge quindi i motivi di irricevibilità vertenti sull'inesistenza della decisione controversa, sull'assenza di un atto impugnabile e sull'assenza di imputabilità alla Commissione. **Poiché le altre questioni di ricevibilità e il merito del ricorso restano da esaminare, la causa è rinviata dinanzi al Tribunale.**

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione

emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del quadro giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» e su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+ 32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Eurocontrol (Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea) è un'organizzazione intergovernativa distinta dall'Unione europea. In qualità di gestore della rete del cielo unico europeo, essa garantisce in particolare il trattamento centralizzato, la convalida e la distribuzione dei piani di volo. In tale contesto, detta organizzazione tiene conto delle informazioni fornite dalla Commissione relative agli aeromobili soggetti a divieto di volo.

² Ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2024, Global 8 Airlines/Commissione, [T-277/23](#).